



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
GABINETTO  
*Reparto Ambientale Marino  
del Corpo delle Capitanerie di Porto*

Roma, 01.04.2015  
P.D.C.: UFFICIO 1° – 06/5722 3409

*M*

VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

*Prot. n.* RAM/ 1005 /1/2015

All.: 1

### **CIRCOLARE 2/2015**

**Oggetto:** Sentenza della Corte di Cassazione 28 gennaio 2015, n. 3943 –  
Interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate.

#### TRASMISSIONE VIA POSTA ELETTRONICA

Si trasmette per opportuna conoscenza e per le eventuali implicazioni operative, la sentenza n. 3943 in data 28.01.2015, con la quale la Corte Suprema di Cassazione – Terza Sezione Penale ha definito la portata della norma di cui all'art. 39, comma 11, del D. Lgs. 205/2010, relativa alla fattispecie in argomento.

Il provvedimento in parola, che rappresenta un ulteriore tassello per l'individuazione delle possibili modalità di gestione delle biomasse marine spiaggiate, si inserisce nel più ampio contesto della normativa comunitaria e nazionale rispettivamente dedicate alla protezione della posidonia ed alla gestione della stessa in caso di spiaggiamento, in merito alla quale, anche in considerazione dell'imminente avvio della stagione balneare, si ritiene utile riepilogare gli aspetti salienti.

Al riguardo, si premette che le praterie di posidonia sono classificate habitat prioritario di conservazione dalla Direttiva 92/43/CEE "*Direttiva Habitat*" recepita in Italia con il D.P.R. 357/97.

Inoltre, le stesse sono salvaguardate dal "*Protocollo per le Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (ASPIM)*" firmato nell'ambito della "*Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento*" tenutasi a Barcellona il 10.06.1995 (Convenzione di Barcellona), a loro volta recepiti in Italia con la Legge 175/99.

In base ai citati accordi, la protezione della posidonia deve ritenersi estesa anche agli accumuli costieri che si originano in seguito allo spiaggiamento delle parti di pianta che si distaccano nel corso del normale ciclo di vita del

vegetale e vengono spinti a terra durante le mareggiate invernali e primaverili. Le foglie morte di posidonia, infatti, determinano ingenti fenomeni di accumulo, originando spesso strutture caratteristiche (*banquettes*) lungo le coste.

A livello nazionale, la normativa di riferimento per la gestione delle biomasse marine spiaggiate è il D. Lgs. 152/2006, che all'art. 184, co. 2, lett. d), identifica i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge come rifiuti solidi urbani.

In mancanza di norme specifiche e di una metodologia gestionale univoca, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la Circolare n. 8123/2006 del 17/03/2006, avente ad oggetto la "*Gestione della posidonia spiaggiata*", intese fornire 3 possibili tipi di intervento gestionale legati di volta in volta alla specificità dei luoghi e delle situazioni sociali ed economiche:

1. mantenimento in loco delle banquettes. Questa soluzione va attuata laddove non entri in conflitto con le esigenze di balneazione e fruizione delle spiagge o in siti costieri dove il fenomeno erosivo, sia particolarmente accentuato. E' la soluzione auspicabile nelle aree marine protette e nelle zone A e B dei parchi nazionali.
2. spostamento temporaneo degli accumuli. La biomassa può essere stoccata a terra all'asciutto, trasportata in zone appartate della stessa spiaggia dove si è accumulata, spostata su spiagge poco accessibili o non frequentate da bagnanti o su spiagge particolarmente esposte all'erosione. Lo spostamento può anche essere stagionale, con rimozione della posidonia in estate e suo riposizionamento in inverno sull'arenile di provenienza. Le località interessate dallo spostamento e le modalità dello stesso dovranno essere oggetto di apposito provvedimento, da adottarsi da parte di Enti Parco o dalla Regione competente, sentiti i Comuni interessati;
3. rimozione permanente e trasferimento in discarica. Laddove si verificano oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di biomassa e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con i rifiuti), le banquettes possono essere rimosse e trattate come rifiuti urbani secondo la normativa vigente.

Oltre quelle previste dalla sopra esposta Circolare del MATTM sono state individuate ulteriori soluzioni, quali l'immersione in mare, la produzione di compost (D.M. 22/01/2009 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali e D. Lgs. 29.04.2010, n. 75) e altri utilizzi (come quelli in medicina, costruzioni e imballaggi).

Fermo restando quanto sopra, la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, si è pronunciata in merito al ricorso avverso il giudizio della Corte di Appello di Lecce, con il quale era stata affermata la responsabilità penale dell'imputato del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 256, co. 3, D. Lgs. 152/2006,

per aver realizzato “una discarica non autorizzata di alghe marine ed altri rifiuti...”.

In particolare, il ricorrente, affermando di aver rinvenuto sull’arenile, perché portati dalle mareggiate, “alghe ed altri rifiuti” e di aver provveduto al loro trasporto in altro sito limitrofo al fine di procedere alla separazione di quanto avrebbe potuto essere interrato, sosteneva l’applicabilità dell’art. 39, co. 11 del D. Lgs. 205/2010, che consente l’interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, nonché della disciplina del deposito temporaneo di cui al D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

La Suprema Corte, al riguardo, nel richiamare il contenuto della normativa sopra citata, osserva che:

- a) l’art. 39, co. 11, D. Lgs. 205/2010 stabilisce “*fatta salva la disciplina in materia di protezione dell’ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l’interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento*”;
- b) l’art. 183, lett. bb), D. Lgs. 152/2006 definisce per deposito temporaneo “*il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci*”.

Pertanto, puntualizza la Corte, per ciò che riguarda il disposto dell’art. 39, co. 11, D. Lgs. 205/2010, affinché si possa derogare all’ordinaria disciplina dei rifiuti, occorre che si verifichino determinate condizioni, che si vanno qui di seguito ad elencare:

- 1) si deve trattare esclusivamente di posidonia e di meduse spiaggiate, con esclusione di ogni altro materiale e sostanza;
- 2) la loro presenza sulla battigia deve dipendere direttamente da mareggiate o altre cause comunque naturali, non potendosi contemplare altra origine e, in particolare, l’azione dell’uomo;
- 3) l’unica attività consentita è l’interramento;
- 4) tale attività deve essere effettuata “in sito” e, cioè, nello stesso luogo ove posidonia e meduse spiaggiate sono state rinvenute, senza alcuna possibilità di trasporto o trattamento.

Si sostiene, inoltre, nella sentenza che il riferimento al trasporto deve considerarsi come riguardante la tipica attività di gestione indicata dall’art. 183, lett. n), D. Lgs. 152/2006, così come quello al trattamento va considerato in relazione alla definizione di cui alla lett. s) del medesimo articolo, cosicché devono ragionevolmente ritenersi ammissibili quelle operazioni meramente preparatorie dell’interramento in sito.

La Suprema Corte, quindi, in analogia a quanto sostenuto per il deposito temporaneo, afferma il principio secondo in quale l'applicabilità della disciplina derogatoria di cui all'art. 39, co. 11, D. Lgs. 205/2010 è subordinata alla prova positiva della sussistenza di tutti i presupposti individuati dalla legge.

Per completezza di informazione, si evidenzia, infine, come la stessa Corte abbia escluso l'eventuale applicabilità, al caso in questione, dell'art. 183, lett. n), D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni nella L. 11/08/2014, n. 116, che specifica come *“non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”*.

IL CAPO REPARTO  
C.V. (CP) Aurelio CALIGIORE

**ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO ALLA CIRCOLARE R.A.M N° 02/2015**

CAPITANERIE DI PORTO (TUTTE)  
- LORO SEDI -  
(P.P. UFFICI DIPENDENTI)

AUTORITÀ MARITTIMA DELLA NAVIGAZIONE DELLO STRETTO DI MESSINA

ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO  
DIPARTIMENTO CP  
VIALE ITALIA, 72  
57127 – LIVORNO (LI)

SCUOLA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE  
DIPARTIMENTO CP  
LA MADDALENA  
VIALE AMMIRAGLIO MIRABELLO, 49  
07024 – LA MADDALENA (OT)

**E, P.C. :** GABINETTO DELL'ON. MINISTRO  
- SEDE

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE  
- SEDE

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE  
- SEDE

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO  
SECONDO REPARTO  
VIALE DELL'ARTE, 16  
00144 – ROMA